

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 3418-A

## DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI  
E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

**(DI MAIO)**

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'INTERNO

**(LAMORGESE)**

CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

**(FRANCO)**

CON IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

**(ORLANDO)**

CON IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE

**(BIANCHI)**

CON IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

**(MESSA)**

E CON IL MINISTRO PER LE POLITICHE GIOVANILI

**(DADONE)**

---

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e il Canada in materia di mobilità giovanile, fatto a Roma e a Ottawa l'11 dicembre 2020, a Roma il 20 gennaio 2021 e a Toronto il 3 febbraio 2021

---

*Presentato il 20 dicembre 2021*

---

(Relatrice: **LA MARCA**)

**PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE**

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 3418, d’iniziativa del Governo, recante Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra la Repubblica italiana e il Canada in materia di mobilità giovanile, fatto a Roma e a Ottawa l’11 dicembre 2020, a Roma il 20 gennaio 2021 e a Toronto il 3 febbraio 2021;

evidenziato come l’Accordo di cui si propone la ratifica abbia l’obiettivo di rafforzare i già eccellenti rapporti bilaterali tra i due Paesi, migliorando le possibilità di scambio e le esperienze tra i cittadini e creando opportunità di formazione professionale per i giovani che si affacciano al mondo del lavoro;

rilevato, per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come il provvedimento si inquadri nell’ambito della materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE****PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE**

(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 3418, d’iniziativa del Governo, recante Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra la Repubblica italiana e il Canada in materia di mobilità giovanile, fatto a Roma e a Ottawa l’11 dicembre 2020, a Roma il 20 gennaio 2021 e a Toronto il 3 febbraio 2021;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

ai membri della Commissione di controllo di cui all’articolo 7, comma 4, dell’Accordo oggetto del disegno di legge di ratifica, come precisato dalla relazione tecnica, non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati,

conformemente alla clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 3;

all'articolo 3, comma 1, del disegno di legge, appare necessario riferire la clausola di neutralità finanziaria all'intero aggregato delle pubbliche amministrazioni, anziché al bilancio dello Stato,

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

*con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:*

*all'articolo 3, comma 1, sostituire le parole: del bilancio dello Stato con le seguenti: della finanza pubblica.*

---

---

#### PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE

(CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE)

#### PARERE FAVOREVOLE

---

---

#### PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)

La XI Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge C. 3418, d'iniziativa del Governo, recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e il Canada in materia di mobilità giovanile, fatto a Roma e a Ottawa l'11 dicembre 2020, a Roma il 20 gennaio 2021 e a Toronto il 3 febbraio 2021;

considerato che l'Accordo si inserisce nell'esistente quadro delle eccellenti relazioni bilaterali tra l'Italia e il Canada e sostituisce il vigente Memorandum d'intesa su un programma di scambi giovanili, firmato a Ottawa il 18 ottobre 2006;

apprezzato che l'Accordo, all'articolo 2, inserisce due nuove categorie di partecipanti, quella degli *Young Professional*, ovvero dei titolari di un titolo di studio post secondario che vogliono acquisire un'esperienza lavorativa nel Paese ospite, e quella della *International Co-op*, ovvero studenti che, al fine di completare il proprio corso di

studi *post* secondario, intendano effettuare un tirocinio curricolare su materie correlate al proprio percorso di studio presso un'azienda operante nel Paese ospite;

tenuto conto che l'articolo 4 dispone che il soggiorno potrà essere autorizzato per un massimo di due volte, per un periodo non superiore a dodici mesi per ciascun periodo di soggiorno;

rilevato che, sulla base dell'articolo 6, i cittadini che beneficiano dell'Accordo sono soggetti alla legislazione e ai regolamenti del Paese ospitante, in particolare per quanto riguarda gli *standard* occupazionali, compresi i salari, le condizioni di lavoro, le prestazioni di natura assicurativa, la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

\_\_\_\_\_

PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

NULLA OSTA

\_\_\_\_\_

TESTO  
DEL DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

*(Autorizzazione alla ratifica)*

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra la Repubblica italiana e il Canada in materia di mobilità giovanile, fatto a Roma e a Ottawa l'11 dicembre 2020, a Roma il 20 gennaio 2021 e a Toronto il 3 febbraio 2021.

Art. 2.

*(Ordine di esecuzione)*

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 9 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

*(Clausola di invarianza finanziaria)*

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

2. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione dei compiti derivanti dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 4.

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

TESTO  
DEL COMMISSIONE

—

Art. 1.

*(Autorizzazione alla ratifica)*

*Identico.*

Art. 2.

*(Ordine di esecuzione)*

*Identico.*

Art. 3.

*(Clausola di invarianza finanziaria)*

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico **della finanza pubblica**.

2. *Identico.*

Art. 4.

*(Entrata in vigore)*

*Identico.*

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



\*18PDL0183300\*